

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO (UE) 2015/2002 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2015

che modifica l'allegato IC e l'allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1357/2014 ⁽²⁾ della Commissione che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ modifica le caratteristiche di pericolo dei rifiuti al fine di allinearle alle modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Con questo emendamento, le caratteristiche di pericolo da H1 a H15 vengono rinominate da HP1 a HP15 per evitare potenziali confusioni con i codici delle indicazioni di pericolo definiti nel regolamento (CE) n. 1272/2008. Il regolamento in questione si applica dal 1° giugno 2015.
- (2) L'allegato IC del regolamento (CE) n. 1013/2006 che contiene istruzioni specifiche per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento fa riferimento alla vecchia denominazione delle caratteristiche di pericolo e, pertanto, deve essere aggiornato di conseguenza.
- (3) La decisione 2014/955/UE della Commissione ⁽⁵⁾ sostituisce i rifiuti elencati nell'allegato della decisione 2000/532/CE ⁽⁶⁾ della Commissione per tener conto del progresso tecnico e scientifico. La decisione 2014/955/UE si applica a decorrere dal 1° giugno 2015.
- (4) La parte 2 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006 contiene l'elenco dei rifiuti elencati nell'allegato della decisione 2000/532/CE. A seguito della modifica della decisione 2000/532/CE, l'allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006 dovrebbero essere adeguato a tali modifiche. Pertanto, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data del regolamento (UE) n. 1357/2014 e della decisione 2014/955/UE.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1013/2006.

⁽¹⁾ GUL 190 del 12.7.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GUL 365 del 19.12.2014, pag. 89).

⁽³⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GUL 312 del 22.11.2008, pag. 3).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 370 del 30.12.2014, pag. 44).

⁽⁶⁾ Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GUL 226 del 6.9.2000, pag. 3).

